

Giustizia Amministrativa - Consiglio di stato Tribunali Amministrativi Regionali

[Torna alla pagina precedente](#)

Sezione del sito (Contenuto)

**N. 01402/2016 REG.PROV.CAU.
N. 14665/2015 REG.RIC.**

logo

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14665 del 2015, proposto da:

Lara **Ceccato**, Concetta Chiarenza, Giorgia Costantino, Angela Grieco, Alessio Miciluzzo, Maria Cristina Parodi, Valentina Vannoni, Laura Veneziano, Stefano Venturelli, rappresentati e difesi dagli avv. Simona Fell, Francesco Stallone, Claudia Caradonna, Francesco Leone, con domicilio eletto presso Francesco Stallone in Roma, Via Antonio Stoppani, 1; Zanotti Lucia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Stallone, Francesco Leone, Simona Fell, Claudia Caradonna, con domicilio eletto presso Francesco Stallone in Roma, Via Antonio Stoppani, 1;

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc Praxi Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Pernazza, con domicilio eletto presso Federico Pernazza in Roma, Via Nizza, 53;

Cristian Primiceri, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189; Sara De Iacobis, Marta Marulli;

Accardi Gaetano, Archetti Federica, Baldi Giuseppe, Berloco Giacinto, Bianchi Andrea, Carusoni Giuseppe, Colombo Emanuele, Cucciolillo Luigi Francesco, D'Amelio Francesco, Filieri Roberta, Gelsomino Elia, Guglielmo Giorgio, Inzerilli Carmelo, Mangiaracina Leonardo, Marsiglia Giuseppe, Polisenò Antonella, Tarantino Damiano, Raccuglia Silvestro, Porzio Salvatore, Massafra Domenico, Mingione Alessandro, Circelli Roberta, Del Giudice Francesca, De Iacobis Sara, Barone Tommaso, Paiano Giuseppina, Pasqua Maria Silvia, Belcaro Federica, Di Salvatore Tommaso, Borda Gilda, Carpinella Alessandra, Catanesi Giuseppe, Fragomeni Daniele Nicola, Pressiani Roberta, Abate Serena, Di Carlo Alessia, Tallo Giuseppe, Lo Giudice Barbara, Di Federico Marina, Eberle Alex, Bonaventura Desiderio, Raffa Salvatore, rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Lombardi, con domicilio eletto presso Erminio Striani in Roma, piazza Morosini, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'elenco in ordine alfabetico e di merito degli ammessi al tirocinio teorico-pratico della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva f1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo-tributaria) - risarcimento danni - atto di costituzione ex art. 10 d.p.r. 1199/71;- del bando per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale fascia retributiva f1 profilo professionale funzionario per attività amministrativo-tributaria nella parte in cui all'art. 6 co. 3 fissa una soglia di sbarramento per l'ammissione al tirocinio teorico-pratico pari al punteggio di 24/30 nel limite dei posti per i quali si concorre aumentato del 30 e per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad accedere al tirocinio teorico-pratico della selezione pubblica per l'assunzione di complessive 892 unità per la III area funzionale, fascia retributiva f1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo-tributaria - risarcimento danni - atto di costituzione ex art. 10 del d.p.r. n. 1199/71 a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Soc Praxi Spa e dei controinteressati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che – impregiudicata ogni decisione nel merito – appare opportuno uniformare la situazione dei ricorrenti a quella di altri partecipanti alla selezione, cui, nell'ambito di altro ricorso, è stata accordata l'ammissione con riserva al tirocinio teorico-pratico della medesima procedura selettiva con ordinanza n. 376 del 27 gennaio 2016 della Sezione II ter di questo T.A.R.;

- che, pertanto, occorre disporre l'ammissione con riserva al tirocinio teorico-pratico della selezione pubblica in questione di tutti i ricorrenti che non abbiano formulato rinuncia al ricorso;

- che la tutela concessa non è estesa ad ulteriori eventuali effetti di costituzione del rapporto, qualora la definizione della procedura intervenga prima di quella del presente giudizio;

Ritenuto altresì:

- di fissare l'udienza pubblica per la trattazione del merito alla data fissata in dispositivo;

- di disporre l'estensione del contraddittorio a tutti i concorrenti già ammessi alla prova successiva, mediante le seguenti modalità alternative:

a) notifica personale;

b) notifica per pubblici proclami, quest'ultima secondo una delle seguenti modalità alternative:

b.1) mediante pubblicazione nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi degli atti di ricorso, del nome dei ricorrenti e

dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della presente, con deposito della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ulteriori venti giorni dal primo adempimento;

b.2) l'Amministrazione pubblicherà sul proprio sito istituzionale, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati da parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'Amministrazione stessa, il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Lazio del ..., n. ..., (di cui dovranno essere inseriti gli estremi) al fine di conseguire un'effettiva conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati di cui in elenco;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare

all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 50,00 (euro cinquanta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa modalità di notificazione per pubblici proclami, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della presente, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori venti giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone l'ammissione con riserva dei ricorrenti nei limiti di cui in motivazione.

Dispone l'estensione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 novembre 2016, ore di regolamento.

Compensale spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sezioni del sito (piè di pagina)

- [Torna su](#)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Informativa privacy](#)